



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

PROPOSTA N. 18602

Torino, 21/06/2023

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO, NONCHE' DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE 21°), IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. GIOVANNI BATTISTA, PATRONO DELLA CITTA' TORINO - VENERDI' 23 E SABATO 24 GIUGNO 2023.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

- che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che “non è consentita la

somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività..." nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

In relazione all'evento indicato in oggetto, che avrà luogo nel centro di Torino, il 23 e 24 giugno 2023, con nota dell'Ufficio di Gabinetto - Cat.A.4/23.GAB prot.0116374 del 20/06/2023 - la Questura chiede alla Città di valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

- A. la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici; i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione
- B. il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;
- C. la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

con le seguenti modalità:

- Venerdì 23 giugno 2023 dalle ore 12.00 alle ore 2.00 di sabato 24 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nelle vie comprese all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle vie parallele, entrambi i lati, del seguente percorso della manifestazione:

- piazza Carlo Felice, via Roma, piazza C.L.N., piazza S. Carlo, via Roma, piazza Castello, via Palazzo Città, via XX Settembre, piazza S. Giovanni, via IV Marzo, via Milano, piazza Palazzo di Città, via S. Francesco d' Assisi, via Pietro Micca e arrivo in piazza Castello.

- Sabato 24 giugno dalle ore 15.00 e sino a cessate esigenze di domenica 25 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nelle vie racchiuse all'interno dell'area di seguito indicata, perimetrata dalle seguenti vie:

- Lungo Po Cadorna (tutto);
- Lungo Po Diaz (tutto);
- Corso Cairoli (tutto);
- Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca;
- Via della Rocca, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Maria Vittoria;
- Via Maria Vittoria, tratto compreso tra via della Rocca e piazza Carlo Emanuele II;
- Piazza Carlo Emanuele II (tutta);
- Via Maria Vittoria, tratto compreso tra piazza Carlo Emanuele II e via S. Francesco da Paola;
- Via S. Francesco da Paola, tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po;
- Via Po, tratto compreso tra le vie S. Francesco da Paola/ Vasco e piazza Castello;
- Via Verdi (tutta);
- Corso San Maurizio, tratto compreso tra via Verdi e lungo Po Cadorna.
- Piazza Gran Madre (tutta)

Per le suddette vie perimetrali il divieto si intende per ambo i lati.

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

- che nell'occasione dell'evento del 24 giugno 2023, al fine di garantire le condizioni di sicurezza saranno rimossi i dehors a servizio degli esercizi pubblici di somministrazione; che per il combinato disposto dell'art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana e della Deliberazione della Giunta Comunale n.1264 del 28/12/2021, nella zona ricomprensente via Giolitti ambo i lati, via delle Rosine ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo i lati, via Verdi ambo i lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz e Cadorna:
 - a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
 - b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
 - c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
 - d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
 - e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

RITENUTO

in previsione dell'affluenza di pubblico, al fine di evitare assembramenti presso i pubblici esercizi e allo scopo di assicurare la fruizione del servizio di ristorazione, opportuno consentire al pubblico la possibilità di approvvigionarsi di bevande, anche alcoliche purché nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, da consumarsi al di fuori dello spazio autorizzato di somministrazione di ciascun esercizio, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana, fermo restando il divieto di vendita per asporto di dette bevande dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;;

VISTO

- altresì, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione dell'evento indicato in oggetto, che avrà luogo nel centro di Torino nelle giornate del 23 e 24 giugno 2023:

1)dalle ore 12.00 di venerdì 23 giugno 2023 alle ore 2.00 di sabato 24 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nelle vie comprese all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle vie parallele, entrambi i lati, del seguente percorso della manifestazione:

- piazza Carlo Felice, via Roma, piazza C.L.N., piazza S. Carlo, via Roma, piazza Castello, via Palazzo Città, via XX Settembre, piazza S. Giovanni, via IV marzo , via Milano, piazza Palazzo di Città, via S. Francesco d' Assisi, via Pietro Micca e arrivo in piazza Castello.

2)dalle ore 15.00 di sabato 24 giugno e sino alle ore 3.00 di domenica 25 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nelle vie racchiuse all'interno dell'area di seguito indicata, perimetrata dalle seguenti vie:

- Lungo Po Cadorna (tutto);
- Lungo Po Diaz (tutto);
- Corso Cairoli (tutto);
- Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca;
- Via della Rocca, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Maria Vittoria;
- Via Maria Vittoria, tratto compreso tra via della Rocca e piazza Carlo Emanuele II;
- Piazza Carlo Emanuele II (tutta);
- Via Maria Vittoria, tratto compreso tra piazza Carlo Emanuele II e via S. Francesco da Paola;
- Via S. Francesco da Paola, tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po;
- Via Po, tratto compreso tra le vie S. Francesco da Paola/ Vasco e piazza Castello;
- Via Verdi (tutta);
- Corso San Maurizio, tratto compreso tra via Verdi e lungo Po Cadorna.
- Piazza Gran Madre (tutta)

Per le suddette vie perimetrali il divieto si intende per ambo i lati.

- A) Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;
- B) il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
- C) il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
- D) il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche che abbiano un contenuto alcolico superiore a ventuno gradi per cento in volume;
- E) di consentire, il giorno 24 giugno 2023, nella zona ricomprensiva via Giolitti ambo i lati, via delle Rosine ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo i lati, via Verdi ambo i lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz e Cadorna, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche, purché nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, sino alle ore 24,00;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 - Divisione Promozione Commercio e Opi- Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.